



Istituto comprensivo ad indirizzo musicale

'SAC. R. CALDERISI'

VIA T. TASSO 81030 VILLADIBRIANO (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-MAIL: ceic84000d@istruzione.it

e-MAIL certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZQU1

tel 081 0583510

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0012374 del 02/09/2026
I-1 (Uscita)

Ai docenti e al personale Ata

Al Dsga

All'albo online

Al sito web

Alle sedi dell'istituto

**OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Informativa
Anagrafe delle Prestazioni - A. s. 2026-27**

La materia della incompatibilità del personale del I comparto Istruzione e Ricerca è regolata dalle seguenti norme:

1. art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche",
2. art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato",
3. art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
4. disposizioni dei CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti in materia
5. DPR n. 62/2013 (modificato e integrato dal DPR 81/2023).

In particolare l'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità prevista dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957, che vieta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l'esercizio del commercio, dell'industria o di attività professionali, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di soggetti privati e l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro.

Tuttavia, il medesimo art. 53 del D.lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il comma 5 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, prevede quindi che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti (nel caso della scuola, trattandosi di gestione di rapporti di lavoro, il riferimento è al dirigente scolastico) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Tra i criteri che l'amministrazione è tenuta a considerare ai fini del rilascio dell'autorizzazione assume particolare rilievo l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano compromettere l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a

tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali (cfr. comma 6 del citato art. 53).

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.*

Ne consegue che il legislatore ha previsto, da un lato, un regime speciale per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% dell'orario ordinario e, dall'altro, specifiche tipologie di incarichi e attività espressamente escluse dal regime autorizzatorio di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a convegni e seminari, ecc.), ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

L'autorizzazione da parte del Dirigente

In merito alle procedure di autorizzazione il comma 7 dell'art. 53 prevede che i **dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il successivo comma 7-bis, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012, prevede che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il comma 8 dell'art. 53 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento e il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

La Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni in ordine all'esercizio del potere autorizzatorio delle amministrazioni, evidenziando la necessità di verificare la compatibilità dell'attività extraistituzionale in relazione alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Tali indicazioni devono essere lette alla luce della disciplina successivamente intervenuta e dei "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche", elaborati in attuazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, che individuano, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione, il carattere abituale o professionale dell'attività, l'eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, e la possibile interferenza dell'incarico con l'ordinario svolgimento dell'attività di servizio.

Pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione valuta in concreto la compatibilità dell'incarico extraistituzionale con il rapporto di pubblico impiego, tenendo conto, in particolare:

- della natura, della durata, della frequenza e dell'impegno complessivamente richiesto dall'incarico, verificando che lo stesso non assuma caratteristiche di abitudine o professionalità incompatibili con il rapporto di pubblico impiego;
- dell'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni esercitate dal dipendente e con buon andamento della Pubblica Amministrazione;

- della compatibilità dell'impegno derivante dall'incarico con il regolare e completo assolvimento degli obblighi di servizio, in modo che l'attività extraistituzionale non determini interferenze o pregiudizio rispetto all'attività lavorativa;
- dello svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di servizio.

Dipendenti in regime di part-time

Come già precisato, l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 del medesimo articolo non si applichino ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai docenti universitari a tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% trova, tuttavia, applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge n. 662/1996. In particolare, ai sensi del comma 58, resta preclusa la possibilità di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con un'altra amministrazione pubblica e resta ferma la necessità di verificare l'assenza di conflitti di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.

Personale docente

La disciplina specifica delle incompatibilità del personale docente è contenuta, in particolare, nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, da leggere in coordinamento con la disciplina generale di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, il MIUR - Dipartimento per l'istruzione, con Nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.L.vo n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito.

Infine, ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinare, nonché le ulteriori conseguenze previste dall'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, sono nulli gli scrutini o le prove d'esame svoltisi in violazione di tale divieto.

L'ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il personale docente che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione; l'assunzione del nuovo impiego comporta la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento di quiescenza.

Il personale che contravvenga ai divieti suesposti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi (ora il riferimento è al direttore generale dell'USR competente o a funzionario da questi delegato) a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. (Il riferimento è ora da intendersi al direttore generale dell'USR competente o a funzionario da questi delegato)

L'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione

Ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione, purché la stessa non sia di

pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. In ordine all'esercizio del potere autorizzatorio, la giurisprudenza ha precisato che il Dirigente scolastico è chiamato a verificare che l'esercizio dell'attività libero-professionale non arrechi pregiudizio all'attività docente e risulti compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (T.A.R. Lombardia – Brescia, sent. 7 ottobre 1996, n. 963). Il Consiglio di Stato, con sentenza 5 febbraio 1994, n. 102, ha altresì ritenuto legittimo il diniego dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione motivato in relazione al minor rendimento del docente conseguente alla condizione di affaticamento derivante dal contemporaneo svolgimento dell'attività professionale e del servizio.

Pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Dirigente scolastico è chiamato a verificare:

- a) che l'attività sia effettivamente riconducibile all'esercizio di una libera professione e non configuri un rapporto di lavoro subordinato incompatibile;
- b) che l'attività non arrechi pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
- c) che l'attività sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- d) l'assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, secondo la disciplina vigente.

Resta fermo quanto richiamato dalla Nota ministeriale prot. n. 1584/Dip/Segr. del 29 luglio 2005 in ordine alla coerenza dell'attività libero-professionale con l'insegnamento impartito.

Compatibilità con l'esercizio della professione forense

La disciplina vigente in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione forense è contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”. In particolare, l'art. 18 della citata legge individua le fattispecie di incompatibilità con la professione di avvocato, mentre il successivo art. 19 disciplina le relative eccezioni. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 247/2012, in deroga a quanto stabilito dall'art. 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Resta ferma, per il personale docente delle istituzioni scolastiche, la disciplina prevista dall'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994 in materia di preventiva autorizzazione all'esercizio della libera professione e di compatibilità della stessa con l'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio.

Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione in quanto compatibili e non sostituite dalla successiva disciplina contrattuale, consentono, rispettivamente, al personale docente e al personale ATA di prestare la propria collaborazione presso altre istituzioni scolastiche.

In particolare, ai sensi dell'art. 35, i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell'istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, dall'insegnamento nella scuola di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Ai sensi dell'art. 57, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per la realizzazione di specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il compenso spettante per le prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima è corrisposto dall'istituzione scolastica presso la quale viene svolta l'attività, a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dell'attività o del progetto cui la collaborazione si riferisce, secondo la disciplina applicabile alla specifica fonte di finanziamento, ed è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente. Per le prestazioni rese in regime di collaborazione plurima non si procede alla stipula di un contratto di prestazione d'opera o di collaborazione occasionale, trattandosi di attività svolta da personale dipendente di altra istituzione scolastica nell'ambito dello specifico istituto contrattuale previsto dagli artt. 35 e 57 del CCNL 29 novembre 2007. L'attività è formalizzata mediante apposito conferimento di incarico da parte dell'istituzione scolastica presso la quale la prestazione deve essere resa, previa acquisizione dell'autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza e, per il personale ATA, secondo quanto previsto dall'art. 57, sentito il DSGA.

Partecipazione ad associazioni o organizzazioni

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente all'Amministrazione la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Tale obbligo di comunicazione non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione non costituisce richiesta di autorizzazione, ma è finalizzata a consentire all'Amministrazione la valutazione dell'eventuale interferenza con l'attività istituzionale.

Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici

L'Anagrafe delle Prestazioni è la banca dati destinata alla raccolta delle informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici, nonché agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni. La relativa disciplina, originariamente introdotta dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è oggi contenuta, per quanto concerne gli incarichi dei dipendenti pubblici, nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, le comunicazioni sono effettuate in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema PerlaPA.

Ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data del conferimento o dell'autorizzazione, gli incarichi stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui all'art. 53 sono tenuti a comunicare all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, entro quindici giorni dall'erogazione, l'ammontare dei compensi corrisposti, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione di appartenenza provvede, ai sensi del comma 13, a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascun dipendente e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi dalla stessa erogati o della cui erogazione abbia ricevuto comunicazione. Pertanto, nel caso di incarico conferito da un'altra istituzione scolastica, da altra pubblica amministrazione o da soggetto privato a un dipendente dell'Istituto, ove l'incarico sia soggetto ad autorizzazione, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Restano ferme le ipotesi espressamente escluse dal regime autorizzatorio dalla normativa vigente.

Esclusioni e precisazioni

Gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni devono essere individuati sulla base della disciplina vigente di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle modalità operative previste dal sistema PerlaPA. Ai fini della presente informativa, occorre distinguere gli incarichi soggetti a preventiva autorizzazione da quelli che, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, sono esclusi dal relativo regime autorizzatorio, ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, comunicazione e trasparenza. Sono, in particolare, escluse dal regime autorizzatorio previsto dall'art. 53 le prestazioni e i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Resta, inoltre, ferma la specifica disciplina prevista per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i docenti universitari a tempo definito e per le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali disposizioni speciali consentono lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle Prestazioni sono effettuati dall'Amministrazione secondo la normativa vigente e le modalità operative previste dal sistema PerlaPA, avuto riguardo alla natura dell'incarico e alla posizione del soggetto interessato.

Per il personale della scuola, non costituiscono oggetto di rilevazione nell'Anagrafe delle Prestazioni i compensi corrisposti dall'Istituzione scolastica di appartenenza per attività aggiuntive di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento, incarichi specifici e, più in generale, per attività svolte nell'ambito del rapporto di lavoro e retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa o con altre risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Diversamente, gli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti pubblici, anche appartenenti ad altre amministrazioni, nonché gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, sono soggetti agli adempimenti previsti per l'Anagrafe delle Prestazioni nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal sistema PerlaPA, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate per il relativo finanziamento.

In allegato sono riportati due modelli da utilizzare, rispettivamente, per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione e per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti.

Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di autorizzazione e di comunicazione

Si rammentano, infine, le conseguenze previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in caso di violazione degli obblighi di preventiva autorizzazione e di comunicazione.

Comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Comma 15 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 dell'art. 53 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non abbiano provveduto ai relativi adempimenti. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni previste dal comma 11 incorrono nella sanzione prevista dal medesimo comma 9.

Autorizzazione all'esercizio della libera professione

Si comunica al personale docente interessato che è possibile presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione. Ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994, l'esercizio della libera professione è consentito previa autorizzazione del Dirigente scolastico, purché non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. A tal fine è possibile utilizzare l'**Allegato n. 1** alla presente circolare.

Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati

Come sopra precisato, l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi ai dipendenti pubblici, prevedendo, nei casi soggetti al regime autorizzatorio, la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Al fine di assicurare il rispetto della disciplina sopra richiamata e di evitare le conseguenze previste in caso di inosservanza, l'autorizzazione deve essere acquisita prima dello svolgimento dell'incarico e non può essere concessa successivamente con effetti sananti rispetto ad attività già espletate.

Il dipendente interessato è, pertanto, tenuto ad attivarsi tempestivamente affinché la prescritta autorizzazione sia acquisita nei termini. La relativa richiesta può essere presentata anche dal dipendente e deve essere inoltrata all'Istituto con congruo anticipo, al fine di consentire all'Amministrazione di espletare la necessaria istruttoria, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 53, comma 10, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione dispone di 30 giorni dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi sulla stessa.

A tal fine, il dipendente interessato può utilizzare l'**Allegato n. 2** alla presente circolare.

Villa di Briano, 2 settembre 2026

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

All.1 Richiesta autorizzazione esercizio libera professione
--

Al Dirigente scolastico
dell'I.C. Sac. R. Calderisi di Villa di Briano

Il sottoscritto _____, nato a
_____ il _____ residente a
_____ in via _____, in
servizio presso codesto Istituto in qualità di docente con contratto a t. i./t. d. di
_____, iscritto all'albo degli abilitati per l'esercizio
della libera professione di _____ nella Provincia di
_____, col numero d'ordine _____

CHIEDE

alla S.V. ai sensi delle vigenti disposizioni l'**AUTORIZZAZIONE** ad esercitare la libera professione
di

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

che l'esercizio della predetta attività libero-professionale:

- non è di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
- è compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- non determina situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l'Istituzione scolastica;
- sarà svolto nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53 D. L. vo n° 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Luogo e data _____

In fede firma del/della richiedente

Allegato n. 2 Richiesta autorizzazione incarichi

Al Dirigente scolastico
dell'I.C. Sac. R. Calderisi di Villa di Briano

Oggetto: Richiesta autorizzazione per il seguente incarico _____

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via _____

in servizio presso questo Istituto in qualità di:

☐ **personale docente** a tempo ☐ determinato ☐ indeterminato
disciplina/e _____ classe di concorso _____

_____ plesso _____

☐ **personale ATA** a tempo ☐ determinato ☐ indeterminato
profilo professionale _____

_____ sede di servizio _____

CHIEDE

ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione preventiva allo svolgimento del seguente incarico retribuito conferito da soggetto pubblico o privato.

DATI RELATIVI ALL'INCARICO

Soggetto conferente _____

Tipologia del soggetto conferente _____

Codice fiscale/P. IVA _____

Denominazione _____

Recapito e-mail _____ recapito telefonico _____

Oggetto e natura dell'incarico _____

Tipologia di attività: ☐ docenza/formazione ☐ collaborazione plurima ☐ altra attività (specificare)

Compenso lordo: ☐ previsto ☐ presunto €

Incarico conferito in applicazione di specifica disposizione normativa: ☐ SÌ ☐ NO

Eventuale riferimento normativo

Data di inizio incarico _____ Data di fine incarico

Modalità, giorni e orari di svolgimento

Ragioni del conferimento dell'incarico

DICHIARA

- *che l'incarico sarà svolto al di fuori dell'orario di servizio e senza pregiudizio per il regolare e completo assolvimento dei compiti e dei doveri connessi al proprio rapporto di lavoro;*
- *che l'incarico non determina situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le funzioni svolte presso l'Istituto;*
- *di essere a conoscenza della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e delle ulteriori disposizioni applicabili al personale scolastico;*
- *se personale docente, che l'attività è compatibile con l'esercizio della funzione docente e con tutti gli obblighi di servizio, ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994;*
- *in caso di collaborazione plurima, che l'attività sarà svolta nel rispetto della specifica disciplina contrattuale vigente applicabile al personale docente o ATA.*

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla natura, alla durata, alle modalità di svolgimento o al compenso dell'incarico.

Villa di Briano, _____

Firma del/della dipendente